

Iva. Il mancato invio degli elenchi fornitori può causare l'avvio dei controlli **Pag. 30**

Contratti. Intesa per le agenzie fiscali: aumenti di 116 euro e più produttività **Pag. 33**

Obblighi Ue. Rifiuti, conformità in extremis. Il testo del decreto che salva l'Italia **Pag. 35**

Corte Ue. Tutela ampia per le strisce Adidas ma l'uso dei segni comuni resta libero **Pag. 37**

Venerdì 11 Aprile 2008

www.ilssole24ore.com/norme

Lavoro. Con la firma del presidente della Repubblica il Testo unico è pronto per la pubblicazione

Sicurezza, sigillo del Colle

Soddisfatto Giorgio Napolitano: «È un importante passo avanti»

Marco Bellinazzo
MILANO

Sono state sufficienti poche ore al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per firmare il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento, trasmesso da Palazzo Chigi mercoledì scorso, è stato vagliato in tempi stretti dagli uffici tecnici del Quirinale con l'obiettivo di accelerare l'iter di attuazione delle misure a tutela della salute dei lavoratori. Un tema rispettato al quale Napolitano ha da sempre mostrato grande sensibilità.

LA CRONACA

Damiano: «Il prossimo Governo non dovrà abbassare la guardia»
 Nella giornata di ieri altri due morti

richiamando più volte le forze politiche, le imprese e i sindacati ad intervenire per bloccare la «tragica catena» delle morti bianche.

Proprio ieri, un autotrasportatore di 36 anni, Massimo Borriello, è morto nel salernitano schiacciato da una pila di cassette cariche di pomodori e frutta che venivano scaricate dal suo automezzo, mentre un operaio extracomunitario di 26 anni è deceduto in un cantiere edile di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

«L'approvazione della nuova disciplina sulla sicurezza del lavoro sarebbe uno stimolo e un esempio per procedere a garanzie non possibilità di lavorare comunque, ma garanzie per la vita di chi lavora in condizioni difficili», aveva per esempio affermato Napolitano dopo l'incidente a Molletta del 3 marzo in cui hanno perso la vita quattro operai. Dell'emanazione del decreto legislativo che attua la legge delega 123/07 ha dato notizia ieri lo stesso Colle con una nota ufficiale, con la quale è stata ulteriormente sottolineata la rilevanza del provvedimento «su cui si è registrato un largo consenso nelle Commissioni parlamentari, e con il quale si compie un importante passo avanti, condizione per una più efficace azione su tutti i fronti di impegno per la sicurezza sul lavoro».

«Grande soddisfazione» per il «sigillo» del Quirinale è stata espressa dai sottosegretari al Welfare, Antonio Montagnino, e alla Salute, Gian Paolo Patta, che in questi mesi hanno gestito il difficile cammino verso la stesura dei 13 titoli, 306 articoli e 52 allegati tecnici che compongono il nuovo Testo unico. «Principalmente al presidente della Repubblica dobbiamo il clima di grande attenzione su questo tema che ci ha accompagnati fin dall'inizio della legislatura. Lo ringraziamo - hanno chiarito Montagnino e Pat-

ta - e gli siamo grati per non aver permesso che su questa piaga calasse il silenzio. Si è così compiuto un altro importante atto». Ringraziamenti a Napolitano sono stati rivolti anche da Cgil, Cisl, Uil e Ugl: «Il presidente ha sempre mostrato grande sensibilità e impegno su un tema così importante per la vita di tutti i lavoratori e lavoratrici. Non possiamo che ringraziarlo per l'impulso che ha dato». Da Cagliari, dove si trovava per la campagna elettorale, il ministro del Lavoro, Cesare Damiano, ha formulato l'auspicio «che chiunque vinca le elezioni non allenti la presa sulla sicurezza». Damiano ha rivendicato «i passi concreti fatti in questi due anni» sul tema di sicurezza e sommerso. Da agosto 2006 a febbraio 2008 gli ispettori del Lavoro hanno scoperto 4.807 aziende che impiegavano lavoratori in nero e il 42% di queste imprese si è poi messo in regola, stabilizzando i posti di lavoro prima irregolari o in nero. Sul versante contributivo Inps e Inail hanno recuperato oltre 45 milioni.

Per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni dirette a elevare gli standard di sicurezza delle aziende manca la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». È probabile che già entro la fine della prossima settimana si possa provvedere a quest'ultimo passaggio.

marco.bellinazzo@ilssole24ore.com

Collaboratori. Istruzioni dall'Inps

Per la stabilizzazione niente limiti di tempo

Per la stabilizzazione dei collaboratori non esistono limiti temporali. Potranno essere trasformati in rapporti di lavoro subordinato, perciò, tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a partire dal 1° aprile '06. È condizione essenziale, però, per poter usufruire della possibilità di stabilizzazione prevista dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, commi 1202-1210 della legge 296/06) che le collaborazioni oggetto di trasformazione in un contratto di lavoro subordinato siano «già esistenti e ancora in essere». Ciò comporta che non potranno essere stabilizzati con il pagamento agevolato del contributo straordinario quelle collaborazioni - anche a progetto - per le quali sia intervenuto un verbale ispettivo e che dunque siano già state regolarizzate in modo coattivo. In questi casi, al contrario, dovranno essere versati all'Inps tutti i contributi mancanti in base agli anni di durata della collabora-

zione trasformata. Queste precisazioni derivano dalla circolare 49 diffusa ieri dall'Inps. Le istruzioni dell'Istituto fanno seguito alla circolare 8 del 31 marzo 2008 del ministero del Lavoro e, soprattutto, all'approvazione della legge di conversione del cosiddetto decreto milleproghe (legge 31/08) che ha prorogato al 30 settembre prossimo il termine (inizialmente fissato al 30 aprile 2007) entro cui dovranno essere stipulati gli accordi sindacali all'interno delle aziende che intendono avallare il meccanismo di stabilizzazione.

La circolare 49/08 dell'Inps chiarisce inoltre che le precisazioni fornite il 6 dicembre 2007 con il messaggio 29513 devono intendersi come riferite «esclusivamente all'emersione di rapporti di lavoro subordinato non risultanti da scrittura o altra documentazione di cui all'articolo 1, commi da 1192 a 1201 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

M. Bel.

Immobili. Risoluzione del dipartimento delle Finanze

La nuova detrazione Ici non guarda al possesso

Sergio Trovato

L'ulteriore detrazione Ici dell'1,33 per mille, prevista dalla Finanziaria 2008, va calcolata sull'unità immobiliare e le pertinenze e deve essere rapportata non alle quote di possesso, ma alla destinazione ad abitazione principale. L'unica deroga riguarda il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale, in caso di separazione o divorzio, il quale ha diritto a usufruire dell'ulteriore detrazione in proporzione alla quota di possesso. A condizione, però, che non sia proprietario o titolare di altro diritto reale di un immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune in cui è ubicata la ex casa coniugale. L'ulteriore detrazione, inoltre, si cumula con le riduzioni d'imposta concesse dai Comuni. Questi sono i chiarimenti che ha fornito il ministero dell'Economia, dipartimento delle Finanze (direzioni federalismo fiscale), con la risoluzione n. di ieri.

Le regole

Per determinare la somma su cui va calcolato l'1,33 per mille occorre fare riferimento solo al valore catastale di abitazione e pertinenze. Il Dipartimento ha precisato che, nonostante la norma faccia riferimento alla «base imponibile di cui all'articolo 5» del Dlg 504/92, non è possibile estendere l'ulteriore detrazione ad altri immobili. Il contribuente non può utilizzare neppure l'eventuale eccedenza per il pagamento dell'imposta su altri immobili, né può chiedere il rimborso. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni sia superiore all'imposta dovuta, il contribuente non è tenuto a effettuare il versamento. Se invece l'importo delle detrazioni supera quello dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, il residuo deve essere computato per le pertinenze. Nel caso di trasferimento della residenza durante l'anno, vanno presi a base i diversi immobili adibiti ad abitazione, rispettando il tetto massimo dell'ulteriore detrazione, fissato a 200 euro. Il limite è 16,67 euro per ogni mese di possesso. Il ministero ha precisato che la modalità di calcolo non cambiano se due immobili, utilizzati come abitazione nel corso dell'anno, sono ubicati sul territorio di Comuni diversi.

Le pertinenze

Per il Dipartimento, delle pertinenze va tenuto conto per calcolare sia la vecchia detrazione sia l'ulteriore agevolazione della Finanziaria. Il Comune, con regolamento, può prevedere che l'agevolazione sia limitata a una sola pertinenza. In questo modo, però, si demanda al Comune il potere di ampliare o restringere la base

imponibile su cui calcolare l'1,33 per mille.

Tra i dubbi manifestati dai contribuenti ai quali il ministero ha dato le risposte, è stato chiesto se fosse possibile cumulare agevolazioni statali e comunali. I Comuni, infatti, nel regolamento Ici possono prevedere riduzioni d'imposta fino al 50% che si aggiungono alla detrazione classica di 103,29 euro. In questi casi - si legge nella risoluzione - l'ulteriore detrazione va ad aggiungersi ai benefici che l'ente locale riconosce di fatto al contribuente. Inoltre, deve essere applicata «solo dopo aver sottratto dall'ammontare dell'imposta lorda la detrazione 103,29 euro e la riduzione al 50% dell'imposta prevista dal regolamento comunale».

Gli ex coniugi

La Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 6 della legge 244/2007) ha esteso i benefici Ici anche al coniuge non assegnatario dell'immobile, in caso di separazione o divorzio, penalizzando però il coniuge assegnatario, che è colui che, di fatto, utilizza l'immobile come abitazione principale. Il nuovo articolo 6 del Dlg 504/92, come modificato dalla Finanziaria 2008, stabilisce che il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale o divorzio, non risulti assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta applicando l'aliquota agevolata e le detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta, purché non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. Questa disposizione deroga al principio generale che condiziona l'agevolazione alla destinazione dell'immobile ad abitazione e non alla quota di possesso. Secondo il Dipartimento, il legislatore ha inteso giungere a un'imposizione più equa nei confronti del soggetto che non utilizza l'immobile solo per effetto di un provvedimento giudiziale. Anche se l'estensione del beneficio penalizza l'altro coniuge che, se contitolare, fino al 2007 usufruiva per intero del trattamento agevolato. La risoluzione sottolinea che poiché il coniuge non assegnatario si trova nell'impossibilità di adibire l'immobile ad abitazione, «il criterio di ripartizione delle detrazioni basato sulla quota di destinazione è stato sostituito dal diverso criterio legato alla quota di possesso». Tuttavia, qualora non vengano rispettate le condizioni poste dalla legge, e cioè il coniuge non assegnatario possieda un immobile adibito ad abitazione nello stesso Comune, l'altro coniuge potrà calcolare le detrazioni per intero.

Prima casa

La «forza maggiore» salva il bonus

Angelo Busani

Se il trasferimento della residenza nell'abitazione comprata con l'agevolazione "prima casa" è impedito da una causa di forza maggiore, l'acquisto non decade dal beneficio fiscale. È quanto afferma l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 140/E del 10 aprile 2008 sul caso di un contribuente che non ha potuto collocare la propria residenza nella casa comprata con l'agevolazione in quanto, a causa di abbondanti infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto, la casa è stata dichiarata inagibile e inabitabile con ordinanza del sindaco.

Una delle condizioni per ottenere l'agevolazione "prima casa" in sede di acquisto di una abitazione è quella che l'immobile «sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza». Pertanto, ricorrendo gli altri presupposti prescritti dalla legge, può ottenere l'agevolazione:

a) colui che già abbia la residenza nel Comune in cui è ubicata la casa oggetto di acquisto (senza che questi debba possedere la propria residenza nell'immobile acquistato);

b) colui che, non avendo già la residenza nel Comune, trasferisca la residenza in questo Comune entro 18 mesi dal rogito (anche qui, non occorre però trasferire la residenza nella casa acquistata, ma è sufficiente che la residenza sia posta nel territorio del Comune dove si trova l'immobile acquistato con l'agevolazione).

Il caso esaminato è quello del contribuente che non riesce a effettuare il trasferimento della residenza nella casa acquistata per causa di forza maggiore. Caso nel quale ci si chiede, appunto, se l'impedimento sia comunque causa della decadenza dal beneficio fiscale o se l'imponibilità dell'evento non abbia conseguenze negative per l'incolpevole contribuente.

L'amministrazione si schiera dunque su quest'ultima posizione, operando così un ammorbidimento rispetto a un suo precedente orientamento contenuto nella circolare 35/E del 2002, nella quale si fa riferimento a un evento sismico che aveva provocato l'inagibilità di gran parte delle abitazioni di un dato Comune e nella quale, quindi, si poneva più attenzione allo stato oggettivo dei luoghi che allo stato soggettivo del contribuente.

Dichiarazioni. Necessaria la verifica sulle detrazioni per il modello 730

Il Caf controlla i familiari a carico

Luciano De Vico

Nessuna documentazione riguardante le detrazioni per familiari a carico va esibita a Caf o professionisti abilitati cui si presenta il 730. È quanto precisato dall'agenzia delle Entrate nella circolare n. 36/2008 in materia di assistenza fiscale. I contribuenti, in altri termini, devono limitarsi a compilare il quadro del modello, tenendo conto delle novità intervenute in tema di detrazioni. Spetta al soggetto che presta assistenza fiscale, poi, controllare i dati dichiarati, correggere eventuali anomalie e calcolare le detrazioni da riportare nel prospetto di liquidazione che sarà consegnato all'assistente insieme alla copia del 730. Le indicazioni per gli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale sono riportate nella circolare di liquidazione, allegato D al provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche del modello.

A proposito della compilazione va ricordato che da quest'anno non è più consen-

to ripartire liberamente i carichi di famiglia. Le detrazioni per i figli, indipendentemente da età e fatto che siano o meno conviventi, sono suddivise al 50% tra i genitori non separati. Questo criterio può essere derogato solo se i genitori si accordano per attribuire l'intera detrazione a quello dei due che ha il reddito più elevato o se anche il coniuge è a carico. In caso di separazione legale ed effettiva, o annullamento del matrimonio, la detrazione spetta, senza accordo, nella misura del 100% al genitore affidatario o del 50% a ciascun genitore, in caso di affidamento congiunto. Il soggetto che presta assistenza fiscale, pertanto, non applicherà le detrazioni, se nel campo "percentuale" viene indicato un valore diverso da 50 o 100 per cento. Lo stesso, invece, è tenuto a verificare se, in caso di dichiarazione congiunta, il coniuge che ha chiesto la detrazione per un figlio al 100% abbia un reddito complessivo maggiore dell'altro. In caso contrario, correggerà la di-


DAL 18 APRILE



CON IL QUOTIDIANO IN VENDITA LA GUIDA

Dal 18 aprile sarà in edicola «730 - La Guida completa al modello 730 per una dichiarazione senza errori». Il fascicolo sarà in vendita con «Il Sole 24 Ore» a 5,90 euro più il prezzo del quotidiano. L'acquisto della Guida consente di accedere al programma ViaLibera 730 On Line che permette di compilare in modo semplice la dichiarazione

ALLE PAGINE 31-32



La seconda parte della circolare n. 36/E sul modello 730 è riportata alle pagine 31 e 32. Le nuove istruzioni aggiungono un tassello al già articolato mosaico delle indicazioni sulla dichiarazione dei redditi 2008

chiarazione, consegnandone copia corretta.

Particolare attenzione va prestata, poi, all'indicazione del numero dei mesi a carico, soprattutto se il figlio ha meno di tre anni. In questa ipotesi, la detrazione teorica "base" di 800 euro sale a 900, limitatamente al numero dei mesi in cui il figlio ha avuto meno di tre anni. Chi presta assistenza fiscale verifica, attraverso il codice fiscale del figlio, se l'indicazione del contribuente è corretta. Se, per esempio, dal codice si desume che il figlio non è nato dal 2004 al 2007, la detrazione non sarà calcolata.

La circolare n. 36 ricorda che i cittadini extracomunitari possono attestare lo stato di familiare a carico attraverso documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in italiano e asseverata dal prefetto, ovvero documentazione con apposizione dell'apostille (per chi proviene da Paesi che hanno sottoscritto la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961), o, in alternativa, documentazione formata nel paese d'origine tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano. Questa documentazione deve essere conservata dal contribuente, e non è necessario esibirla al Caf.

Incentivi. Per la videosorveglianza anti-criminalità

Sconto telecamere in farmacia

Amedeo Sacrestano

Esteso ai farmacisti il bonus fiscale sulle spese per la sicurezza degli esercizi commerciali. La categoria è citata espressamente dalla circolare 37/Edi con cui l'agenzia delle Entrate definisce i dettagli applicativi del credito di imposta per le pmi commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 1, commi da 228 a 232 della legge 244/2007) nonché del credito di imposta per l'attività di rivendita di generi di monopolio (successivi commi da 233 a 237).

L'agenzia chiarisce che, per commercio al dettaglio e ingrosso e per somministrazione di alimenti e bevande, si intendono le attività esercitate ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia, sia nazionali sia regionali e locali, relative ai settori merceologici alimentare e non alimentare, definite come tali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legge 25 agosto 1991, n. 287. Per le Entrate, i soggetti e le attività rientrano nella definizione di commercio all'ingrosso e al dettaglio, ma esclusi dal campo di applicazione del decreto legislati-

vo 114 perché sottoposti a una disciplina speciale, possono comunque beneficiare dell'agevolazione prevista dal decreto commercio, qualora sia integrato il presupposto soggettivo di questa agevolazione legato al solo esercizio di un'impresa commerciale di vendita all'ingrosso o al dettaglio. È questo l'espresso via libera a farmacia e impianti di distribuzione automatica di carburante che vendono in via esclusiva i prodotti previsti dalle norme che ne regolano l'attività. Sono, però, sempre escluse dal beneficio le imprese che vendono

beni dalle stesse prodotti, nonché gli agenti e altri rappresentanti di commercio.

Rientrano tra i rivenditori di generi di monopolio i titolari, in base a concessione amministrativa, delle rivendite istituite ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 1293/7. Questa attività, ai fini dell'agevolazione, deve essere svolta in via esclusiva o prevalente. I titolari del patentino rilasciato ai sensi del successivo articolo 23 non possono, invece, accedere all'agevolazione qui prevista, pur conservando il diritto di beneficiare del bonus commercio, qualora vi rientri l'esercizio in relazione al quale è stata autorizzata la vendita di generi di monopolio.

Sono ammessi al beneficio gli apparecchi di videosorveglianza, i sistemi di pagamento

con moneta elettronica, altri impianti e attrezzature di sicurezza quali sistemi di allarme, inferiate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza, vetrine, armadi e banconi blindati, casseforti e cassetti di sicurezza, macchinette antifalsari ma, assolutamente, non le spese per l'attività di vigilanza. Chiarito, poi, che la locuzione «prima installazione» sta a significare che le spese sono agevolabili se riferibili a beni nuovi, non rilevando la circostanza che l'installazione avvenga in sostituzione di impianti e attrezzature di sicurezza obsolete. I tipi di contratti che danno diritto all'agevolazione sono la compravendita, l'appalto, la locazione, anche finanziaria. Ammessi anche i costi sostenuti per servizi funzionali all'acquisizione e all'installazione.

IN EDICOLA Per pochi giorni!

L'unica rivista tributaria diretta da Pasquale Marino

fiscalitax

160 pagine di articoli esplicativi e applicativi e di giurisprudenza commentata, quesiti per una migliore preparazione dei tributaristi!

Per informazioni ed abbonamenti
EDIMAR Editore: Viale Muzolini 25 - 00195 Roma
 Tel. 06.3217567 - 06.3217581
 Fax 06.3244698 - Email: info@fiscalitax.it

Visita Gratuitamente www.fiscalitax.it